XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1451

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MADIA, BELLANOVA, CASELLATO, DECARO, FARAONE, CINZIA MARIA FONTANA, GNECCHI, GREGORI, GRIBAUDO, INCERTI, MARTELLI, MICCOLI, PARIS, PICIERNO, QUARTAPELLE PRO-COPIO, ROTTA

Disposizioni in materia di divieto di cumulo tra trattamenti pensionistici e redditi da lavoro

Presentata il 31 luglio 2013

Onorevoli Colleghi! - La crisi economica ha fortemente indebolito il sistema produttivo italiano, reso più fragile ed esposto a una crisi di competitività che si ripercuote sui lavoratori e sul loro posto di lavoro, sempre più a rischio; per far fronte a quella che si va delineando come una vera e propria emergenza sociale occorre sfruttare tutti gli strumenti a disposizione devo Stato al fine di attenuare gli effetti della grave recessione sulle famiglie italiane. Recentemente l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha evidenziato come l'Italia rimanga ancora intrappolata nella recessione ed è probabile che la disoccupazione continui ad aumentare per quest'anno e il prossimo, raggiungendo nell'ultimo trimestre del 2014 la soglia del 12,6 per cento, contro il 12,2 per cento di fine maggio 2013. Emergenza nell'emergenza è rappresentata dal tasso di disoccupazione giovanile che ormai è arrivato al 38,5 per cento.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha riconosciuto come la disoccupazione giovanile rappresenti un costo sociale ed economico immane per l'Europa stimabile nell'ordine di 55 miliardi di euro annui, di cui 25 miliardi per l'Italia, in termini di mancata utilizzazione delle risorse umane.

Addirittura, il presidente della Banca europea per gli investimenti, Werner Hoyer, ha definito la disoccupazione giovanile come una pericolosa « bomba sociale » che va disinnescata, utilizzando ogni mezzo e misura possibile.

Opportunamente, il Consiglio europeo del 28 giugno scorso ha offerto – grazie all'impegno del Governo italiano – un primo, importante segnale di inversione di tendenza, destinando 8 miliardi di euro, anziché i 6 miliardi di euro previsti inizialmente, del bilancio europeo alla « Youth Employment Initiative », finalizzati al finanziamento di misure a favore delle regioni europee dove la disoccupazione giovanile supera il 25 per cento, contestualmente alla definizione da parte degli Stati membri di piani per favorire l'assunzione dei giovani.

Dal canto suo, il Governo ha adottato due provvedimenti, il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia e il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti che rappresentano un pacchetto di misure per facilitare la ripresa produttiva e la creazione di nuove opportunità occupazionali.

Tuttavia, negli anni passati sono stati emanati provvedimenti che, indirettamente, hanno contribuito a ridimensionare le opportunità occupazionali in una fase già recessiva, creando un paradossale effetto di spiazzamento. Basti pensare alla recente riforma pensionistica e al consequenziale brusco innalzamento dell'età pensionistica o al blocco del *turn over* nelle pubbliche amministrazioni.

Tra queste misure rientra senz'altro anche l'eliminazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, del divieto di cumulo, a decorrere dal 1º gennaio 2009, fra le pensioni dirette a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive o esclusive della stessa e i redditi derivanti dall'attività di lavoro dipendente e autonomo svolta successivamente al conseguimento delle pensioni

medesime. Quindi, nei primi mesi della crisi economica più grave e lunga dal secondo dopoguerra, si è approvata una disposizione che ha rafforzato la condizione economica di coloro che già percepiscono un reddito, a tutto svantaggio di coloro che non riescono a trovare un'occupazione e con essa la possibilità di vivere un'esistenza autonoma e dignitosa.

Peraltro, tale misura, abrogando le precedenti disposizioni varate dalla riforma Dini, non ha operato alcuna distinzione in funzione del reddito recepito, favorendo non solo chi, a fronte di un trattamento pensionistico di importo ridotto si avvale della possibilità di integrare il reddito con prestazioni lavorative, ma anche coloro che possono godere di assegni pensionistici già cospicui e che così sono messi in condizione di incrementare ulteriormente la loro condizione economica.

Per avere un'idea della dimensione del fenomeno, nel corso della XVI legislatura il Partito Democratico presentò due atti di sindacato ispettivo volti ad acquisire i dati relativi all'applicazione di tale disposizione in termini di beneficiari del cumulo e di entità dei redditi conseguiti.

In base ai dati offerti dal Governo si è potuto apprendere che nel 2012 oltre 225.000 pensionati hanno goduto della possibilità di cumulo tra pensione e reddito da lavoro. Tra questi, circa 40.000 pensionati godevano di un assegno pensionistico pari o superiore a quattro volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Se anche solo una parte delle 225.000 opportunità di lavoro potessero trasformarsi in nuova occupazione, avremmo un mercato del lavoro meno squilibrato a tutto svantaggio dei disoccupati e, in particolare, dei giovani in cerca di prima occupazione.

Queste le ragioni che ci hanno portato a presentare la presente proposta di legge, che consta di un solo articolo, finalizzata al reinserimento del divieto di cumulo tra trattamenti pensionistici o vitalizi e i redditi da lavoro, distinguendo, tuttavia, tra coloro che hanno assegni pensionistici più contenuti e coloro che, invece, possono XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

usufruire di redditi da pensione più co-

Come si vede, si tratta di una misura di ragionevole equità sociale, soprattutto nel pieno di una gravissima fase recessiva. Per di più si tratta di disposizioni di carattere dalla disoccupazione, non solo giovanile.

ordinamentale, che non solo non comportano oneri per la finanza pubblica ma che, anzi, potrebbero comportare dei risparmi e anche se solo in parte, contribuire a ridurre l'emergenza sociale rappresentata

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1º gennaio 2014, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché i vitalizi di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

- 2. Qualora la somma tra trattamento pensionistico o vitalizio e i redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi l'importo di cui al comma 1, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
- 3. A decorrere dal 1º gennaio 2014, l'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.



€ 1,00

17PDT.0013081